

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-764 QPC del 15 febbraio 2019, *M. Charles-Henri M.*, sul diritto delle parti non assistite da un avvocato ad accedere alle perizie in ambito penale**

18/02/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto i primi due commi dell'art. 167 del Codice di procedura penale (d'ora in avanti c.p.p.).

Le disposizioni contestate stabilivano che il giudice istruttore dovesse trasmettere alle parti le conclusioni fatte dal perito incaricato della perizia penale ex art. 166 del c.p.p.<sup>1</sup>. Qualora i difensori lo richiedessero, l'integralità della relazione veniva trasmessa loro mediante raccomandata. In ogni caso, il giudice istruttore fissava un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni o chiedere integrazioni alla stessa o presentare una contro-perizia.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che le disposizioni contestate creassero una disparità di trattamento ingiustificata tra le parti assistite da un avvocato e le altre, giacché limitavano la possibilità di richiedere al giudice istruttore copia integrale della relazione solo alle parti difese da un avvocato. Ne discendeva una violazione del principio di uguaglianza davanti alla giustizia, del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa.

Il *Conseil constitutionnel*<sup>2</sup> ha considerato che le disposizioni contestate avevano come effetto quello di privare le parti non assistite da un avvocato dal diritto di avere conoscenza dell'integralità della relazione peritale. I giudici hanno poi stabilito che, poiché veniva riconosciuta alle parti la libertà di essere assistiti da un difensore o di difendersi da sole, salvo i casi in cui si ritenesse necessario limitare l'accesso alla perizia per il rispetto della *privacy*, per la tutela dell'ordine pubblico o con l'obiettivo di ricerca degli autori dei reati, tutte le parti dovevano avere la possibilità di avere contezza della relazione depositata dal perito, per poter presentare le proprie osservazioni o formulare richieste di integrazioni o di nuove perizie complementari, sempre entro i termini definiti dal giudice.

Il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, nella misura in cui la differenza di accesso alla relazione predisposta dal perito non era limitata ai casi in cui sarebbe stata giustificata da motivi di violazione della *privacy*, di tutela dell'ordine pubblico o dall'obiettivo di ricerca degli autori dei

---

<sup>1</sup> In virtù dell'art. 166 del c.p.p., quando le perizie ordinate da un giudice istruttore erano ultimate, il perito scriveva una relazione che comprendeva la descrizione della sua attività e le conclusioni.

<sup>2</sup> Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank\\_mm/decisions/2018765qpc/2018765qpc.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018765qpc/2018765qpc.pdf).

reati, le disposizioni contestate violavano il principio di uguaglianza davanti alla giustizia. Tali disposizioni sono state, quindi, dichiarate contrarie alla Costituzione.

Considerando, però, che l'abrogazione immediata delle disposizioni contestate avrebbe avuto come effetto quello di accordare alle parti senza difensore il diritto di ottenere la notifica dell'integralità di tutte le perizie, anche nei casi in cui tale comunicazione potesse violare la protezione del rispetto della vita privata, la tutela dell'ordine pubblico o l'obiettivo di ricerca degli autori dei reati, i giudici hanno deciso di differire gli effetti della declaratoria al 1° settembre 2019.

*Céline Torrisi*